



Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 46 DEL 22/11/2013
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà generale regolamentare prevista dall'art.52, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il Comune di Francavilla di Sicilia, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'*addizionale comunale all'IRPEF*, istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 modificato con Legge n.296/2006 a norma dell'art. 48, co.10, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 1, co. 10, della Legge 16 giugno 1998, n.191 e ss. mm. ed ii..
2. Sono altresì recepite le disposizioni previste dall'art.1, co.11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta e versata al Comune di Francavilla di Sicilia, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 modificato dall'art. 1, commi da 142 a 144 della Legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007)

Art.3 – Soggetto passivo

1. Sono obbligati al versamento dell'addizionale comunale IRPEF, tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Francavilla di Sicilia alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 – Criteri di calcolo

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 360/1998, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente lo 0,8%, come previsto dall'art.1, co.142, lett. a), legge n.296 del 27.12.2006.

2. Il Comune, ai sensi dell'art.1, co. 169, L. n.296/2006, determina annualmente l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione di Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito e l'efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Art. 6 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economie e delle Finanze.

Art. 7 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 142, lett. b), della L. n. 296/2006, il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 – Accertamento e liquidazione

1. L'attività di accertamento e liquidazione è riservata all'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.